

**Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile su Via Nomentana nel tratto "Porta Pia – Via Valdarno". CIG: 71039171C3. CUP: G81B17000080005.**

## RISPOSTE A QUESITI POSTI DA SOCIETÀ CONCORRENTI

**Quesito n. 12:** qualora volessimo subappaltare gli impianti semaforici volevamo sapere se bisogna indicare la terna ?

**Risposta n. 12:** nel caso indicato nel quesito, qualora si configuri la fattispecie del subappalto all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di offerta, deve essere attestata esclusivamente la facoltà di voler subappaltare dette lavorazioni, in quanto l'appalto è di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si rimanda altresì alla risposta al quesito numero 10.

**Quesito n. 13:** è obbligatoria la nomina di n° 3 subappaltatori per ogni categoria di lavori, in riferimento all'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 o se è possibile citarne solamente uno ?

**Risposta n. 13:** E' possibile indicare un numero di subappaltatori inferiori a tre ove il concorrente dimostri l'oggettiva indisponibilità nel mercato di operatori in grado di assumere il subappalto.

**Quesito n. 14:** In riferimento al subappalto, relativamente al confezionamento fornitura e trasporto di conglomerato bituminoso e calcestruzzo, avendo contattato varie imprese per la fornitura, quest'ultime parteciperanno alla gara, visto che come riportato chiaramente al punto 8.1 lettera b) del Disciplinare di gara "la terna dei subappaltatori non dovrà partecipare alla procedura di gara a pena d'esclusione", chiediamo a codesta rispettabile committenza qual è il modus operandi ?

**Risposta n. 14:** Si ribadisce quanto già chiarito nella risposta al quesito numero 10 ossia che, ai sensi dell'articolo 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la terna dei subappaltatori deve essere indicata esclusivamente qualora le prestazioni riguardino una delle voci elencate all'articolo 1 comma 53 della legge 190/2012, sempreché si configuri il subappalto come definito al comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo. Quindi ad esempio per la mera fornitura di conglomerato bituminoso (quindi senza la relativa posa in opera) non è necessario indicare la terna dei subappaltatori in quanto non si configura la fattispecie del subappalto.

Per quanto concerne l'indicazione nella terna di subappaltatori di un soggetto che ha partecipato alla gara, essa non costituisce motivo di esclusione dalla gara, così precisato nell'errata corrige all'articolo 8 del disciplinare pubblicata sul sito societario, ma l'impossibilità di autorizzare l'eventuale subappalto a detto operatore.

**Angelo Marinetti**

Roma servizi per la mobilità S.r.l.  
Via di Vigna Murata, 60 00143 Roma  
(ingresso pedonale via L. Gaurico, 9)  
T +39 0646951 F +39 0646956660  
[www.agenziamobilita.roma.it](http://www.agenziamobilita.roma.it)

Società con socio unico soggetta alla direzione  
e coordinamento del Comune di Roma  
P.IVA e N. Iscrizione 10735431008 del 31/12/2009  
Cap.Soc.euro 10.000.000,00 REA 1253419

